

STATUTO

DI

FEDART-FIDI

Federazione Nazionale Unitaria di Categoria dei Confidi

Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede, durata)

- 1 E' costituita, con sede a Roma, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Federazione Nazionale Unitaria di Categoria dei Confidi fra Imprese Artigiane e fra Piccole e Medie Imprese".
- 2 FEDART – FIDI è l'Associazione di Categoria di natura federativa – di riferimento delle Confederazioni dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, Confartigianato, CNA e Casartigiani.
- 3 FEDART – FIDI associa i Confidi fra Imprese Artigiane e fra Piccole e Medie Imprese - previsti e disciplinati dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n° 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003 n° 326 e dall'art. 112 del D.L. 01/09/1993 n° 385 (T.U.B.), operanti sul territorio Nazionale promossi e/o comunque di riferimento delle Confederazioni Nazionali dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro (CNEL).
- 4 FEDART – FIDI nel prosieguo del presente Statuto sarà, per brevità, indicata solo con la denominazione: la Federazione; ed i Confidi ad essa associati saranno indicati solo con la denominazione: i Confidi.
- 5 La Federazione potrà istituire proprie sedi secondarie o uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
- 6 La durata della Federazione decorre dalla data di costituzione ed è illimitata.

Art. 2

(Finalità)

- 1 La Federazione persegue le finalità di coordinare, sostenere e sviluppare l'attività dei Confidi in ambito sia nazionale che internazionale (con particolare riferimento alla Unione Europea), nonché quelle di migliorare la strutturazione finanziaria ed

organizzativa delle imprese ad essi associate, facendo conseguire alle stesse le migliori condizioni di accesso al credito e di attuazione di operazioni finanziarie, nonché il reperimento delle più idonee fonti di finanziamento;

2 Nel perseguire le finalità di cui al precedente art. 1 la Federazione dovrà tener conto e far salva l'autonomia statutaria, gestionale ed operativa dei Confidi associati ed ogni iniziativa degli stessi diretta alla realizzazione dei rispettivi oggetti sociali negli ambiti territoriali dove operano.

3 Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Federazione svolge – anche mediante soggetti giuridici da essa promossi – le seguenti attività:

- a) rappresenta i Confidi aderenti nei rapporti con le Istituzioni Nazionali ed Internazionali, con le Banche e gli altri Soggetti Giuridici previsti e disciplinati dal vigente testo unico bancario e loro Organizzazioni di Rappresentanza, con le Assicurazioni, nonché con ogni altro Ente o Soggetto Pubblico o Privato ritenuto interlocutore necessario ed opportuno;
- b) promuove tutte le iniziative utili per migliorare e armonizzare l'operatività dei Confidi fornendo a tale riguardo l'opportuna assistenza di carattere legislativo, legale, tecnico, amministrativo, finanziario e fiscale, nel quadro della normativa regionale, nazionale e europea;
- c) programma e organizza attività formative per il management e/o il personale dei Confidi volte all'ampliamento delle loro conoscenze tecniche e professionali;
- d) studia e promuove tutte le attività ritenute utili e/o opportune per i Confidi nel quadro delle proprie finalità, anche con riferimento alle esigenze della base imprenditoriale che li compone;
- e) studia e promuove la costituzione di Organismi Giuridici che, come i fondi interconsortili, siano volti a consolidare ed espandere la capacità operativa dei Confidi mediante l'attenuazione dei rischi che essi incontrano nell'ambito della propria attività istituzionale;
- f) promuove le opportune forme di aggregazione dei Confidi;
- g) può aderire ad Organismi Nazionali e Sovranazionali che perseguano finalità di interesse dei Confidi.

Art. 3

(Società e partecipazioni)

1. La Federazione può costituire e/o assumere partecipazioni in società di capitali e può compiere, a fini strumentali al raggiungimento delle sue finalità, ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di qualunque altra natura consentita dalle vigenti leggi.

Art. 4

(Soci ordinari)

1. Possono essere ammessi ad aderire alla Federazione come Soci Ordinari i Confidi di cui al precedente art. 1 n° 3 – anche intersettoriali – promossi e/o, comunque di riferimento di una o più delle Confederazioni Nazionali dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro (CNEL) ovvero da una o più articolazioni territoriali delle predette Confederazioni Nazionali che ne facciano la domanda ai sensi del presente Statuto.

Art. 5

(Domanda di adesione - Perdita dei requisiti di adesione - Decadenza)

1. Nella domanda di adesione ciascun aspirante Socio Ordinario deve dichiarare di:
 - essere in possesso del requisito di adesione previsto dai precedenti art. 1, comma 3 e art. 4 fornendone idonea prova;
 - conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed il vigente Regolamento, assumendo esplicitamente l'impegno ad assolvere gli obblighi previsti negli stessi;
 - impegnarsi ad osservare le deliberazioni degli Organi della Federazione e ad adempiere tutte le obbligazioni, di qualunque natura, nascenti dall'appartenenza alla Federazione stessa.
2. La perdita dei requisiti di adesione di cui al precedente articolo 4, comporta la decadenza del Socio Ordinario da tale sua qualifica con conseguente esclusione dello stesso ai sensi del successivo articolo 7.
3. Il Socio Ordinario che sia stato escluso in base al precedente comma è precluso dalla presentazione di una nuova domanda di adesione alla Federazione per un periodo di 3 (tre) anni dalla data della precedente esclusione.

Art. 6

(Soci sostenitori)

1. Possono aderire alla Federazione come Soci Sostenitori, i Soggetti Giuridici Pubblici o Privati operanti per lo sviluppo dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese.
2. Ciascun Socio Sostenitore potrà essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea della Federazione: in tal senso non contribuiranno alla determinazione dei quorum assembleari.

Art. 7

(Procedimento di Adesione, Recesso, Esclusione)

1. La domanda di adesione, tanto come Socio Ordinario, quanto come Socio Sostenitore, va indirizzata e recapitata in forma scritta, corredata della relativa documentazione giustificativa, al Presidente della Federazione che la trasmette al Primo Consiglio Direttivo utile che delibera insindacabilmente sul suo accoglimento o meno.
2. L'adesione alla Federazione ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovata per eguale durata se non intervengono recesso od esclusione a norma dei commi seguenti.
3. L'adesione da parte del socio comporta l'obbligo dello stesso di rispettare ed uniformarsi alle norme dello Statuto e del Regolamento vigenti, nonché ai contenuti dei deliberati degli Organi Statutari.
4. I Soci esercitano il diritto di recesso dalla Federazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente della Federazione, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio e fermo restando l'adempimento delle obbligazioni per effetto del rapporto di adesione e per tutta la durata dell'adesione stessa.
5. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione nei casi seguenti:
 - a) Decadenza del socio ai sensi del precedente art. 5, comma 2;
 - b) L'inosservanza da parte del socio degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento vigente o dai deliberati degli Organi della Federazione;
 - c) L'adozione, da parte del socio, di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione;
 - d) Mancato pagamento, da parte del socio, delle quote associative dopo l'inutile decorso dell'intimazione ad adempiere entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni inviata dal Presidente;
 - e) Comportamenti, da parte del socio, immotivatamente pregiudizievoli e lesivi nei confronti della Federazione e/o di suoi Soci Ordinari o Sostenitori e/o dei componenti degli Organi Statutari;
 - f) Intervenuta dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o, comunque, assoggettamento ad altra procedura concorsuale dell'Organismo socio;
 - g) In tutti gli altri casi previsti dalla legge.
6. L' esclusione va comunicata al socio mediante invio dell'estratto della relativa delibera ed ha effetto immediato dal momento della ricezione di detta comunicazione.

TITOLO III - Quote associative, diritto di voto e di elettorato passivo

Art. 8

(Quote associative)

1. L'adesione alla Federazione comporta il pagamento di una "quota di ammissione" e di "quote annuali" così come stabilito dal vigente Regolamento.
2. La quota di ammissione e la quota annuale sono irripetibili, una volta maturata la rispettiva scadenza.
3. La quota di ammissione non è trasmissibile ad eccezione del caso di trasformazione del Socio. In nessun caso è ammessa la rivalutabilità delle quote.

Art. 9

(Diritto di voto e di elettorato passivo)

1. Alle votazioni in sede assembleare possono prendere parte oltre i legali rappresentanti, soltanto i rappresentanti (designati come indicato al successivo comma 2°) dei Soci – iscritti al libro soci della Federazione da almeno 3 mesi – a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative a loro carico e con l'adempimento di qualsiasi altra obbligazione nei confronti della Federazione. I rappresentanti esprimono il numero dei voti stabiliti per ciascun Socio Ordinario dal vigente Regolamento.
2. La designazione del rappresentante va conferita per iscritto, mediante lettera al Presidente della Federazione da parte del legale rappresentante del Confidi Socio e rimane in vigore fino alla ricezione da parte della Federazione di una comunicazione scritta di revoca e di designazione di un nuovo rappresentante. Nella designazione del rappresentante deve essere precisato se questi avrà il potere di delegare i propri voti, come previsto al successivo Articolo 11, comma 2°.
3. La condizione di cui al comma 1° del presente Articolo si applica anche con riferimento all'assunzione di candidature, come condizione di eleggibilità.

TITOLO IV - Organi della Federazione

Art. 10

(Organi)

- 1 - Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;

- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 11

(Assemblea- Delega di voto)

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Confidi Soci aventi diritto di voto e, se invitati, dei Soci sostenitori senza diritto di voto.
2. Ciascun delegato di un Socio Ordinario, che sia a ciò abilitato ai sensi del pregresso Articolo 9, comma 2°, ha diritto ad un solo voto e può rilasciare delega per l'Assemblea soltanto al delegato di un altro Socio Ordinario, salve le limitazioni previste ai successivi commi del presente Articolo.
3. Ogni delegato di un Confido Socio può essere portatore fino ad un massimo di dieci deleghe conferitegli da altri delegati nominati in base al Regolamento vigente.
4. I Componenti del Consiglio Direttivo della Federazione non possono essere, in nessun caso, titolari di delega per l'Assemblea e non possono prendere parte in proprio né per delega alle votazioni sul bilancio.

Art. 12

(Natura e compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è validamente costituita, in prima o seconda convocazione, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 15.
2. L'Assemblea ordinaria con la maggioranza semplice dei voti presenti, rappresentati in proprio o per delega, dai Soci Ordinari in regola ai sensi del precedente Articolo 9, comma 1:
 - a) determina le linee generali, strategiche ed operative dell'azione della Federazione;
 - b) approva il regolamento interno;
 - c) delibera sull'approvazione del bilancio;
 - d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo – che espletano il relativo mandato a titolo gratuito – fissandone preventivamente il numero fra un minimo di quattordici e un massimo di ventisei scelti fra i rappresentanti dei Soci Ordinari;
 - e) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente, scegliendoli fra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili e fissando, nel contempo, il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio;
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione della Federazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 13

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche del Vice Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano d'età fra i presenti, o da un designato dall'Assemblea medesima fra i propri componenti.

Art. 14

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea deve essere, altresì convocata dal Presidente, quando lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei rappresentanti dei Soci.
3. Alla convocazione dell'Assemblea si procede mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure inviata a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica (purché ne sia riscontrata la ricezione) nello stesso termine e in ogni caso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno da trattare. L'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica tre giorni prima della data della riunione.

Art. 15

(Validità della costituzione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente, personalmente attraverso il rappresentante e/o per delega, la maggioranza dei voti espressi da tutti i Soci Ordinari. Se ciò non si verifica entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è dichiarata deserta e si procede alla sua seconda convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti espressi dai Soci Ordinari, rappresentati personalmente attraverso il rappresentante e/o per delega.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, personalmente attraverso il rappresentante e/o per delega, i due terzi dei voti espressi da tutti i Soci Ordinari. Se ciò non si verifica entro un'ora da quella

fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è dichiarata deserta e si procede alla sua seconda convocazione.

4. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente, personalmente attraverso il rappresentante e/o per delega, la maggioranza dei voti espressi da tutti i Soci Ordinari.

Art. 16

(Delibere dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei voti presenti validamente espressi dai Delegati dei Soci Ordinari, che siano in regola ai sensi del precedente Articolo 9, comma 1°.
2. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati dei Soci Ordinari presenti, che siano in regola ai sensi del precedente Articolo 9, comma 1.
3. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento della Federazione, per le cause di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 2448 Codice Civile e la messa in liquidazione, con la nomina di uno o più liquidatori, con i due terzi dei voti validamente espressi dai Soci Ordinari presenti, che siano in regola ai sensi del precedente Articolo 9, comma 1°.

Art. 17

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattordici ad un massimo di ventisei membri eletti dall'Assemblea come stabilito dall'art.12, comma 2, lettera e).
2. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto – compresi nel numero massimo dei ventisei membri – tre componenti designati, uno da ciascuna delle tre Confederazioni dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, di cui FEDART – FIDI è l'Associazione di riferimento: Confartigianato, CNA e Casartigiani.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) Elege, nel suo ambito, il Presidente;
 - b) delibera sulla misura delle quote annuali e quelle di ammissione come previsto dal Regolamento vigente, sulla base delle previsioni di bilancio per l'anno in corso;
 - c) delibera sui casi di esclusione di Soci, a norma del pregresso Articolo 7, comma 4, del presente Statuto;
 - d) propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
 - e) elegge il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
 - f) nomina, tra i suoi componenti e su proposta del Presidente, i membri del Comitato Esecutivo, nella misura di sette componenti in cui sono compresi di diritto i tre membri del Consiglio Direttivo designati dalle Confederazioni dell'Artigianato e

della Piccola e Media Impresa, di cui FEDART – FIDI è l'Associazione di riferimento: Confartigianato, CNA e Casartigiani;

- g) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità della Federazione sulla base del presente Statuto e secondo le linee indicate dall'Assemblea;
- h) delibera sulla proposta di bilancio annuale d'esercizio, predisposta dal Comitato Esecutivo, ai fini della successiva trasmissione dello stesso alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 18

(Doveri dei Consiglieri)

- 1. I componenti del Consiglio Direttivo devono mantenere comportamenti improntati a spirito di collaborazione e di solidarietà e non devono nuocere al buon nome e all'immagine della Federazione. Hanno il dovere di uniformarsi alle strategie della Federazione e alle deliberazioni degli Organi statutari.

Art.19

(Convocazione, validità, durata del Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente via fax e/o a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche via telefono e con dispensa dal termine e da ogni formalità.
- 2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 3. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere effettuate anche consentendo ai componenti la partecipazione alle stesse in audio-videoconferenza.
- 4. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti con la sola eccezione delle delibere di cui al pregresso Articolo 17, lettere f) e h) , che richiedono, perché siano approvate, la maggioranza dei suoi componenti.
- 5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili salvo cessazione o decadenza.

Art. 20

(Cessazione dei componenti il Consiglio Direttivo. Sostituzione)

- 1. Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, ma rimane in carica la maggioranza di essi, quelli in carica provvedono a sostituire i cessati cooptando i Consiglieri necessari fra i rappresentanti dei Soci Ordinari.

2. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea che potrà confermarli o sostituirli con nuovi eletti. Sia i confermati che gli eventuali nuovi eletti scadono alla scadenza del Consiglio in corso.
3. Se viene a cessare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti.
4. Se viene a cessare l'intero Consiglio, o in caso di inattività dei Consiglieri rimasti in carica ai sensi del precedente comma, il Presidente del Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 21

(Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo - Sostituzione)

1. I componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica quando:
 - a) sono risultati assenti dalle sedute del Consiglio Direttivo, o del Comitato Esecutivo, per tre volte consecutive senza preventiva valida giustificazione inviata nei termini indicati dalla convocazione;
 - b) si verifica una delle ipotesi di decadenza di cui all'art.2382 Codice Civile;
 - c) viene a cessare, per qualunque ragione, il rapporto associativo o di riferimento fra il Confidi che rappresentano e la Federazione;
 - d) perdono la rappresentanza del Confido Socio alla stregua del precedente Articolo 9, comma 2°.
 - e) quando i componenti designati dalle Confederazioni dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di cui FEDART – FIDI è l'Associazione di riferimento: Confartigianato, CNA e Casartigiani, sono sostituiti dalle stesse con altro nominativo;
2. Nei casi di decadenza di cui al comma precedente si provvede alla sostituzione mediante cooptazione, applicando i commi 1 e 2 del precedente art. 20, ovvero procedendo a norma dei commi 3 e 4 dello stesso Articolo;
3. Il Presidente, prima dell'Assemblea di ratifica o meno delle effettuate cooptazioni, informa tutti i soci circa le intervenute decadenze e le conseguenti cooptazioni.

Art. 22

(Effetti della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo)

1. La decadenza di un Consigliere ai sensi del precedente art. 21 è dichiarata dal Consiglio Direttivo, e ne determina la sua automatica decadenza dalla possibilità di svolgere la funzione di rappresentante del Confido Socio che lo aveva designato a norma del precedente art. 9 comma 2.

Art. 23

(Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale ed in giudizio della Federazione;
 - b) propone la nomina del Vice Presidente al Consiglio Direttivo designandolo all'interno dello stesso;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e il Comitato Esecutivo;
 - d) è garante dell'attuazione delle Delibere degli Organi Statutari;
 - e) può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni al Vice Presidente nonché revocare detta delega;
 - f) può prendere, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo portandole a ratifica alla prima riunione utile dello stesso;
 - g) ha la rappresentanza negoziale della Federazione con potere di sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni e competenza sul personale.
2. In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume provvisoriamente tutte le funzioni.
3. Il Presidente, scelto fra gli imprenditori che rappresentano Soci Ordinari dura in carica tre (3) anni, salvo cessazione o decadenza, a norma dei precedenti artt. 20 e 21, e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 24

(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e i tre membri designati dalle Confederazioni dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, di cui FEDART – FIDI è l'Associazione di riferimento: Confartigianato, CNA e Casartigiani.
3. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti poteri:
 - a) ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità della Federazione sulla base del presente Statuto e secondo le linee indicate dall'Assemblea;
 - b) cura la gestione economica ed amministrativa della Federazione e predispone la proposta di bilancio annuale d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - c) delibera in ordine agli aspetti attuativi delle funzioni di direzione della Federazione;
 - d) delibera in relazione all'istituzione di Sedi secondarie e/o Uffici di rappresentanza e/o lo spostamento della Sede della Federazione.

4. Il Comitato Esecutivo può conferire deleghe di funzioni specifiche ai singoli suoi componenti.

Art. 25

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.
2. I Sindaci durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
3. Al Collegio Sindacale si applica la normativa prevista dal Codice Civile in materia di società per azioni.

Art. 26

(Direzione)

1. Il Comitato Esecutivo delibera in ordine agli aspetti attuativi delle funzioni di direzione della Federazione.

TITOLO V - Esercizi sociali, bilancio

Art. 27

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la deliberazione in merito al rendiconto economico e finanziario entro il quarto mese successivo alla conclusione di ciascun esercizio sociale, salvo che – in casi eccezionali – il termine anzidetto venga spostato dal Consiglio Direttivo fino al sesto mese.
2. Per ciascun esercizio sociale sarà redatto il relativo bilancio consuntivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, nel pieno rispetto dei principi di verità, chiarezza e leggibilità, nel quadro delle norme degli articoli del Codice Civile.
3. Il Consiglio Direttivo accompagnerà il bilancio con una propria relazione sulla gestione che, unitamente al bilancio, sarà a disposizione del Collegio Sindacale e a disposizione dei Soci secondo tale norma medesima.
4. Il Collegio Sindacale si attiene alle disposizioni del secondo comma dell'art.2429 Codice Civile.
5. Nella relazione sul bilancio, il Consiglio Direttivo, se risultano avanzi di gestione, formula le proprie proposte per l'Assemblea in ordine alla loro destinazione a norma del successivo art.28.

Art. 28

(Avanzi di gestione- Divieto di distribuzione degli utili)

1. Gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio di esercizio, saranno destinati, salvo diversa motivata deliberazione dell'Assemblea, alle finalità seguenti:
 - a) ad incrementi patrimoniali della Federazione mediante la costituzione di riserve di scopo;
 - b) ad attività promozionali e di studi e ricerche.
2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - Regolamento di attuazione, scioglimento e liquidazione

Art. 29

(Regolamento interno)

1. Il Regolamento interno vigente, approvato dall'Assemblea, disciplina l'attuazione del presente Statuto e detta ogni altra disposizione utile per la maggiore efficienza della Federazione.

Art.30

(Scioglimento e liquidazione)

1. Nelle ipotesi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art.2448 codice civile, l'Assemblea Straordinaria, ai sensi del comma 3 del precedente art.16, delibera lo scioglimento della Federazione.
2. Con la medesima delibera ne dispone la messa in liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone il compenso.
3. Allo scioglimento e alla liquidazione si applicano, in quanto applicabili, gli articoli da 2449 a 2455 del codice civile.
4. In caso di scioglimento o cessazione della Federazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190°, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

(Rinvio)

1. Per quanto eventualmente non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile in quanto applicabili ed alle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute e Confidi.

TITOLO VII - Disposizioni transitorie

Art. 32

(Norma di salvaguardia)

1. L'art.5 del presente Statuto sarà applicato nei confronti dei Confidi di cui all'art.1 che presenteranno domanda di adesione successivamente all'approvazione del presente Statuto.
2. I Confidi di cui all'art.1 che, alla data di approvazione del presente Statuto, rivestono la qualità di Soci Ordinari della Federazione, pur non rispettando perfettamente i requisiti di adesione di cui al precedente Articolo 4, comma 1°, continueranno a mantenere detta qualità per un periodo di 18 (diciotto) mesi, trascorso il quale si darà completa attuazione a tutte le disposizioni dello Statuto.

Testo approvato dall'Assemblea della Federazione tenutasi in data